Prot. n. DDA/0000766 del 23 aprile 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1440, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 756/DDA/CA)

Con istanza DDA/1440, pervenuta in data 19 aprile 2018 (prot. n. DDA/0000754), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto delle società Disney Interactive Studios, Inc., Electronic Arts, Inc. e Warner Bros. Interactive Entertainment, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet https://pcgames-download.com/, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- "*Disney Interactive Studios, Inc. - Disney Infinity 1.0*", Disney Interactive Studios, Inc., alla pagina internet
  <*omissis*>;
- "*Disney Interactive Studios, Inc. - Disney Infinity 2.0*", Disney Interactive Studios, Inc., alla pagina internet
  <*omissis*>;
- "*Disney Interactive Studios, Inc. - Disney Infinity 3.0*", Disney Interactive Studios, Inc., alla pagina internet
  <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Battlefield 3*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet
  <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Battlefield 4*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet
  <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Battlefield Bad Company 2*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet
  <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Burnout Paradise The Ultimate Box*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet
  <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Command & Conquer Red Alert 3*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet
  <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc.s - Command & Conquer 4: Tiberian Twilight*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet
  <*omissis*>;

- "*Electronic Arts, Inc. - Crysis 2*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Crysis 3*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Dead Space*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Dead Space 2*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Dead Space 3*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Dragon Age Inquisition*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - FIFA 13*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - FIFA 14*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - FIFA 15*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Medal of Honor*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Electronic Arts, Inc. - Medal of Honor: Airbone*", Electronic Arts, Inc, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. Interactive Entertainment - Batman Arkham: Origins*", Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. Interactive Entertainment - Batman: Arkham City*", Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. Interactive Entertainment - Batman: Arkham Knight*", Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. Interactive Entertainment-Injustice: Gods Among Us*", Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. Interactive Entertainment - LEGO Batman 2*", Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. Interactive Entertainment - LEGO Batman 3*", Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <*omissis*>;

- "*Warner Bros. Interactive Entertainment - LEGO Jurassic World*", Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. Interactive Entertainment - Mad Max*", Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. Interactive Entertainment - Mortal Kombat X*", Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <*omissis*>;
- "*Warner Bros. Interactive Entertainment - LEGO Batman*", Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <*omissis*>.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

– il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società Whois Privacy Corp., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, per conto di un soggetto non identificabile raggiungibile alla e-mail 55ba70a3esnolv7w@5225b4d0pi3627q9.whoisprivacycorp.com e abuse@internet.bs, con sede in New Providence, Ocean Centre, Montagu Foreshore, East Bay Street, Nassau (Bahamas). Inoltre, sul sito in oggetto è presnete la seguente mail di contatto: pcgd@ptotonmail.com
– i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003,

n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1440**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 9 maggio 2018**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore

Firmato da:Benedetta Alessi Liberatore
Organizzazione:AGCOM/95011660636
Data: 23/04/2018 13:34:21